

**Oggetto: Gara per la fornitura di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni**

## **RISPOSTA AI CHIARIMENTI**

### **1) Domanda**

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente si richiede se è possibile la partecipazione in A.T.S., e/o Consorzio costituito con data successiva alla pubblicazione del bando di gara, tra le imprese private e Dipartimenti Universitari e/o del CNR.

#### **Risposta**

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, e di Consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto.

L'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di "operatore economico". Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono comprese le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica (ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE) che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Pertanto, i soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli individuati dalle disposizioni citate del D. Lgs. n. 163/2006, come interpretate dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, e sempre che la possibilità di partecipare trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto e nella normativa di riferimento.

La possibilità di partecipare alla gara deve quindi essere valutata anche nella fattispecie ivi prospettata (così come precisato peraltro dall'AVCP nel parere n. 127 del 23/4/2008) caso per caso, al fine di verificare la riconducibilità al caso concreto della nozione di operatore economico.

### **2) Domanda**

In caso di partecipazione alla gara come Consorzio d'Imprese ordinario, già costituito (dal 1998) e che raggruppa anche società che non si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro, che partecipa in un ATI verticale con altri soggetti, è corretto dire che le dichiarazioni di cui all'allegato 1 da presentare sono:

1. Dichiarazione di cui all'allegato 1 sia del Consorzio sia dei partner dell'ATI;
2. Dichiarazione firmata dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

#### **Risposta**

Occorre preliminarmente rilevare che l'art 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 163/2006 laddove disciplina la partecipazione dei RTI alle procedure di gara, non consente la possibilità di costituire RTI al cui interno figurino (sia come mandante che come mandataria) un consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett e) . Al contrario, e limitatamente alla fattispecie che qui rileva, la partecipazione in forma associata è consentita esclusivamente nell'ipotesi in cui all'interno di un RTI figurino un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e/o c).

Ciò premesso, e fermo restando il limite di cui sopra, si ribadisce che, così come desumibile da quanto specificato al par. 4.2 del disciplinare:

- 1) in caso di partecipazione in RTI, all'interno del quale figurino un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett b) e c), la Dichiarazione necessaria-Allegato 1 dovrà esser resa sia dal consorzio che dalle altre imprese che costituiscono il RTI;
- 2) le dichiarazioni di cui all'Allegato 1, nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett b) e c), che partecipi sia quale mandante che come mandataria del RTI (nonché laddove partecipi come concorrente singolo), dovranno esser rese dal consorzio (ivi incluse le dichiarazioni relative ai requisiti tecnico-economici) nonché, seppur limitatamente ai requisiti di ordine

generale, dalle società indicate dal consorzio nell'Allegato medesimo quali esecutrici della prestazione.

Si rammenta infine che in caso di partecipazione alla gara di consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett e), fermo restando il limite di cui sopra relativamente alla partecipazione in forma associata di questo tipo di consorzio, il consorzio stesso parteciperà alla gara con tutte le imprese consorziate ( e pertanto non sarà necessario indicare le esecutrici della prestazione), e queste ultime saranno tutte tenute a presentare l'Allegato 1-Dichiarazione necessaria.

### 3) Domanda

Il fatturato richiesto non inferiore a 2 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari deve essere realizzato da ciascun componente di un costituendo RTI, oppure tale importo può essere realizzato solo cumulativamente da un costituendo RTI e dunque ciascun partecipante può avere singolarmente un fatturato inferiore al suddetto valore di due milioni di euro?

#### Risposta

Con riferimento al soddisfacimento del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, relativo alla realizzazione di un fatturato specifico per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto, il fatturato richiesto dovrà essere posseduto cumulativamente dal RTI sia costituendo che costituito. Si rammenta in ogni caso, così come previsto dal paragrafo 4.1 del Disciplinare, che ai fini della legittima costituzione del RTI (sia costituendo che costituito) non è ammessa la partecipazione al RTI stesso di due o più imprese che - anche avvalendosi di società terze - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al singolo lotto, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.

### 4) Domanda

E' ammissibile alla partecipazione alla gara entro un costituendo RTI una società per l'erogazione dei soli servizi di formazione oggetto di gara, che abbia certificazione in corso di validità UNI ISO 9001/2000 per servizi di consulenza e formazione nei settori 33, 35 e 37 oppure sono richieste per detta società eventuali ulteriori certificazioni ?

#### Risposta

Ai fini del soddisfacimento del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara, è necessario che l'oggetto della certificazione sia relativo a servizi inerenti l'oggetto della gara, indipendentemente dal settore di accreditamento.

### 5) Domanda

Il decreto Bersani (DL. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006) prescrive che le Società a capitale interamente pubblico o misto, costituite da Amministrazioni regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, devono operare solo con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Conseguentemente alle stesse è vietato lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati sia tramite affidamento diretto, sia con procedura ad evidenza pubblica.

Tuttavia, la suddetta prescrizione non dovrebbe ravvisarsi nella fattispecie dell'avvalimento, disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Le società di cui si discute, infatti, potrebbero ben ausiliare una società partecipante ad una gara di servizi, mancante dei requisiti di capacità tecnica, economico-finanziaria richiesti dal bando di gara, senza che tale comportamento possa integrare l'impedimento posto dal decreto.

Invero, la citata norma dispone espressamente che "Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione".

La società ausiliaria si obbliga a mettere nella effettiva disponibilità del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, il requisito per cui l'avvalimento è richiesto, senza dover svolgere successivamente alcuna prestazione appaltata. Pertanto, premesso quanto sopra, si richiede un chiarimento in merito alla possibilità o meno di utilizzare l'istituto ex art. 49 D.Lgs. 163/2006, necessario ai fini della partecipazione alla gara indicata in oggetto, con una società pubblica, o a capitale misto, o concessionaria di servizi pubblici, o controllata da enti pubblici, operante nel settore dei servizi pubblici.

#### Risposta

Con riferimento alla questione prospettata, si precisa che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che le limitazioni alla capacità di agire previste dall'art. 13, comma 1 del D.L. n. 223/2006 operano sia nell'ipotesi di partecipazione diretta alla gara che nell'ipotesi di partecipazione indiretta (si veda in proposito, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 4829/2008), nonchè nell'ipotesi di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 in quanto "la prestazione oggetto del servizio è, in realtà, riconducibile ad entrambi i soggetti dell'avvalimento che possono, dunque, configurarsi

**ambedue come contraenti necessari” (TAR Milano, Sez. I, sentenza 5796/2008). Alla luce pertanto della richiamata giurisprudenza si ritiene estendibile il divieto di cui al richiamato art. 13 anche nella fattispecie oggetto del quesito.**

#### **6) Domanda**

con riferimento ai requisiti di partecipazione e in particolare al possesso del fatturato specifico di 2.000.000,00 nell'ultimo biennio si chiede se è corretto affermare che due o più società che possiedono tale requisito per la partecipazione ad un singolo lotto possano comunque raggrupparsi in ATI per la partecipazione a più lotti.

Ad esempio: società X con fatturato specifico di 2.500.000 in ATI con società Y con fatturato specifico di 2.000.000 e in ATI con società Z con fatturato specifico di 2.000.000 possono concorrere in raggruppamento per 3 lotti?

#### **Risposta**

Come già chiarito nella risposta alla precedente domanda n. 3, il paragrafo 4.1 del Disciplinare stabilisce che ai fini della legittima costituzione del RTI (sia costituendo che costituito) non è ammessa la partecipazione al RTI stesso di due o più imprese che - anche avvalendosi di società terze - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al singolo lotto, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. Ne consegue pertanto che, relativamente alla fattispecie prospettata nel quesito, non è consentita la partecipazione in RTI, anche laddove questa sia richiesta per più lotti, nell'ipotesi in cui due o più imprese posseggano, oltre al requisito di natura tecnica, anche il requisito economico per la partecipazione al singolo lotto.

#### **7) Domanda**

In riferimento a quanto riportato nel bando di gara al punto III.2.3) Capacità tecnica: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto, si chiede se è corretto affermare che in caso di partecipazione di un Consorzio, il possesso del suddetto requisito è soddisfatto se la certificazione non è posseduta dal Consorzio ma da (tutte) le società nominativamente indicate dal Consorzio stesso quali esecutrici in caso di aggiudicazione.

#### **Risposta**

Con riferimento al punto III.2.3 del Bando di gara, in caso di partecipazione di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. lgs. 163/2006 il requisito di capacità tecnica si intende soddisfatto se la certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto è posseduta dall'impresa/e che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione; in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/06 il requisito di capacità tecnica si intende soddisfatto se la certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto è posseduta dal Consorzio stesso.

#### **8) Domanda**

In riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara a pagina 7: *L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. [...omissis....]*

*Si precisa inoltre che in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.*

*[...omissis....]*

*Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto*

*si chiede se è corretto affermare che in caso di partecipazione di un Consorzio, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia se la certificazione non è posseduta dal Consorzio ma da (tutte) le società nominativamente indicate dal Consorzio stesso quali esecutrici in caso di aggiudicazione.*

## Risposta

Così come precisato nel paragrafo 2.1 del Disciplinare, si ribadisce che al fine della fruizione del beneficio del dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, deve essere posseduta:

- (i) in caso di partecipazione in forma singola, dal concorrente;
- (ii) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, da tutte le imprese che lo costituiscono;
- (iii) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, dal consorzio stesso.

Si precisa che per godere del beneficio di cui sopra non è necessario che la certificazione sia per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto.

## 9) Domanda

Certificato di qualità

Riferimento: disciplinare di gara a pagina 7

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Si chiede se è ritenuto valido, al fine di fruire della suddetta riduzione, un certificato di qualità (ISO 9001:2008) per il settore EA37 rilasciato da un Organismo accreditato SINCERT (ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) per altri settori EA ma non per il settore EA37 oggetto della nostra certificazione. Si precisa che l'Ente, essendo accreditato Sincert anche se per altri settori, opera comunque in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

## Risposta

Si conferma che è possibile usufruire del dimezzamento della cauzione anche nella fattispecie evidenziata nel quesito.

## 10) Domanda

Riferimento bando di gara al punto III.2.3) Capacità tecnica: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto

- Si chiede se è corretto affermare che per servizi inerenti l'oggetto è da intendersi certificazione rilasciata per tutti i seguenti settori: EA 34-35-37-38b.

- Si chiede di indicare quali sono i settori EA ritenuti idonei a soddisfare il requisito di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto.

## Risposta

Così come già precisato nella risposta al quesito n. 4, ai fini del soddisfacimento del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara, è necessario che l'oggetto della certificazione sia relativo a servizi inerenti l'oggetto della gara, indipendentemente dal settore di accreditamento.

## 11) Domanda

Situazione di controllo di cui all'art. 2359

Riferimento BANDO DI GARA al punto VI.3.4 non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Si chiede se è corretto affermare che due o più imprese, per le quali esistono rapporti di controllo e/o collegamento, possono partecipare alla gara presentandosi nello stesso RTI/Consorzio.

## Risposta

Si conferma che è ammessa la partecipazione, all'interno del medesimo RTI/consorzio, di due o più imprese tra le quali esistono rapporti di controllo e/o collegamento.

## 12) Domanda

### In caso di risposta positiva al quesito n. 11

Riferimento: Allegato n. 1 punto 9

- che non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara; ovvero
- che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con i seguenti operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara

1. \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_;

ha formulato autonomamente l'offerta; [... omississ....]V. Disciplinare di gara, pag. 9, punto 2.1);

Nel caso di due o più imprese per le quali esistono rapporti di controllo e/o collegamento ma che si presentano alla gara nello stesso RTI/Consorzio, si chiede se è corretto barrare con una "X" per tutte le società la prima opzione o se ciascuna società deve barrare con una "X" la seconda opzione e ciascuna deve indicare l'altra società.

### Risposta

Si conferma che, limitatamente alla fattispecie rappresentata nel quesito, è sufficiente barrare con una "X" la prima opzione del punto 9 dell'Allegato 1.

## 13) Domanda

In riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara a pagina 9

Inoltre, all'interno della "Busta C - Offerta Economica", il concorrente che abbia dichiarato nell'Allegato 1 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con un altro operatore economico partecipante alla presente procedura, dovrà inserire, a pena di esclusione, in separata busta chiusa recante esternamente la dicitura "Documentazione in merito a situazioni di controllo", la documentazione utile a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, la verifica e l'eventuale esclusione del concorrente saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Nel caso di due o più imprese per le quali esistono rapporti di controllo e/o collegamento ma che si presentano alla gara nello stesso RTI/Consorzio sono tenute o non a devono presentare la "Documentazione in merito a situazioni di controllo", da inserire nella Busta C.

### Risposta

Si conferma che, limitatamente alla fattispecie rappresentata nel quesito, non è richiesta la produzione in Busta C della "Documentazione in merito a situazioni di controllo".

## 14) Domanda

Requisito di "Fatturato" (Capacità economica e finanziaria) in caso di Partecipazione in ATI/Consorzio:

- Riferimento: BANDO DI GARA punto III.1.3) Forma giuridica [omissis....] non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che - anche avvalendosi di società terze [...omissis....] - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al singolo lotto [...omissis...];

- Riferimento: BANDO DI GARA punto III.2.2 b) Capacità economica e finanziaria "aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto, per ciascun lotto non inferiore ad euro 2.000.000 (duemilioni/00)";

- DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo 2.2 - Partecipazione a più lotti "Con riferimento [...omissis...], il concorrente che intenda concorrere a più Lotti deve possedere il requisito di cui al punto III.2.2. del Bando in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)"

E' corretto affermare i seguenti "limiti di requisiti" di fatturato delle singole imprese per potersi presentare in ATI/Consorzio (in particolare in caso di partecipazione a più lotti):

- Partecipazione ad 1 (UN) LOTTO : non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che - anche avvalendosi di società terze [...omissis....] - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al singolo lotto pari a 2 milioni di Euro

- Partecipazione a 2 (DUE) LOTTI :non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che [...omissis....] siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pari a 4 milioni di Euro (misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a 2 (due) lotti)

- Partecipazione a 3 (TRE) LOTTI : non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che [...omissis.....] siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pari a 6 milioni di Euro (misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a 3 (tre) lotti)
- Partecipazione a 4 ( QUATTRO) LOTTI non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che [...omissis.....] siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pari a 8 milioni di Euro (misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a 4 (quattro) lotti)
- Partecipazione a 5 ( CINQUE) LOTTI non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che [...omissis.....] - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pari a 10 milioni di Euro (misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a 5 (cinque) lotti)
- Partecipazione a 6 ( SEI) LOTTI non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che [...omissis.....] - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pari a 12 milioni di Euro (misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a 6 (sei) lotti)

#### **Risposta**

**Ai fini della legittima costituzione del RTI (sia costituendo che costituito), così come già precisato nella risposte ai quesiti n.3 e n.6, il paragrafo 4.1 del Disciplinare stabilisce che non è ammessa la partecipazione al RTI stesso di due o più imprese che - anche avvalendosi di società terze - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al singolo lotto, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. Pertanto la fattispecie riportata nel quesito non è corretta, infatti anche in caso di partecipazione a più lotti, due o più imprese non possono partecipare in RTI, in caso posseggano, oltre al requisito di natura tecnica, il requisito economico relativo al singolo lotto ossia 2.000.000 di Euro.**

#### **15) Domanda**

Requisiti minimi

- Riferimento: BANDO DI GARA punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria "Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
  - o "aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto, per ciascun lotto non inferiore ad euro 2.000.000 (duemilioni/00)";
- Riferimento: BANDO DI GARA punto III.2.3 Capacità tecnica "Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
  - o possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto

Esistono requisiti minimi per le ditte mandanti e per la mandataria, e se sì in che percentuale?

E' corretto affermare che una ditta può intervenire in un raggruppamento temporaneo pur non in possesso di alcun requisito tecnico-economico ovvero non possiede la certificazione UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 ed ha un fatturato specifico per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto pari a 0 (zero)?

#### **Risposta**

**Con riferimento al primo quesito si precisa che non sussistono requisiti minimi per le ditte mandanti e mandatarie di un RTI. Resta comunque inteso che, relativamente al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara, relativo al possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto la dichiarazione relativa al possesso della predetta certificazione dovrà essere resa dall'impresa/e all'interno del RTI o consorzio ordinario di concorrenti che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione. Relativamente al secondo quesito, si conferma la correttezza dell'ipotesi prospettata.**

#### **16) Domanda**

Incaricato ad assistere alla seduta pubblica

Riferimento DISCIPLINARE DI GARA paragrafo 6: - Modalità di aggiudicazione della Gara "La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, [...omissis...], il giorno 21/12/2009, con inizio alle ore 15,00 [...omissis...] A tale seduta della Commissione, [...omissis...] potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, dovrà essere comunicato [...omissis...] "

In caso di ATI/Consorzio possono partecipare delegati da ognuna delle società componente l'ATI/Consorzio stesso ovvero possono assistere più incaricati in caso di ATI/Consorzio?

### Risposta

Si conferma che, così come prescritto dal Disciplinare, potrà assistere un solo incaricato per ciascun concorrente (ove per concorrente si intende l'impresa che partecipi in forma singola, ovvero il RTI e consorzio di qualsiasi natura laddove si partecipi in forma associata).

### 17) Domanda

#### Giustificativi

Riferimento: DISCIPLINARE pagina 8-9 Nella Busta "C - Offerta Economica" il concorrente dovrà inserire, a pena d'esclusione, la dichiarazione di offerta, in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, in separata busta chiusa recante esternamente la dicitura "Documentazione in merito a situazioni di controllo", la documentazione utile a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Resta inteso che, ai sensi

Riferimento: DISCIPLINARE punto 5.3 Produzione dei documenti su supporto ottico L'Offerta economica di cui all'Allegato 3 del presente Disciplinare, comprensiva delle relative giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere prodotta in formato .pdf, firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. Lgs n. 82/2005.

Si chiede se, alla luce della nuova normativa, non sono richieste le giustificazioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. 163/06 da inserire insieme all'offerta economica nella Busta C come previsto dal Disciplinare alle pagine 8/9 e che, quindi, la richiesta presente al punto 5.3 del Disciplinare sia un errore di battitura.

#### Risposta

Si conferma la correttezza dell'ipotesi prospettata. Pertanto anche relativamente alla produzione di documentazione su supporto ottico, i concorrenti non dovranno fornire nell'offerta economica le giustificazioni, in quanto non più richieste dalla sopraggiunta normativa.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione  
Ing. Stefano Tremolanti  
(Il Direttore)

